

Il punto sulle PENSIONI della SCUOLA
Le penalizzazioni dopo le "manovre" estive

Per farsi un'idea rispondente alla attuale situazione pensionistica, alla luce dei numerosi interventi normativi culminati con le manovre estive, facciamo riferimento ad alcuni indicatori e ad una sintesi sugli effetti delle relative disposizioni

- l'età per ottenere la pensione di vecchiaia
- l'incremento dell'aspettativa di vita
- il posticipo della data di effettiva riscossione della pensione
- le modalità di pensionamento con gli scaloni o quote
- il diritto alla pensione con 40 anni di anzianità contributiva
- gli effetti del passaggio dal TFS al TFR a partire dal 2011
- il posticipo e il pagamento rateizzato della buonuscita
- l'adeguamento delle pensioni rispetto agli indici ISTAT
- i mancati aumenti contrattuali

Età per ottenere la pensione di vecchiaia: le donne e gli uomini del pubblico andranno in pensione di vecchiaia a 65 anni a partire dal 1 gennaio 2012 (art.12 comma 12 sexies, legge 122/2010).

Incremento dell'aspettativa di vita: al limite di età bisogna aggiungere l'aumento di età legato alla speranza di vita. Il meccanismo di adeguamento è stato anticipato al 1 gennaio 2013 dal DL 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, art. 12 bis e 12 ter. Il meccanismo prevede un aumento di tre mesi a partire dal 2013 e poi un adeguamento automatico ogni tre anni, dopo le rilevazioni effettuate dall'ISTAT.

Posticipo della data di riscossione della pensione: il DL 138/2011, convertito nella legge n° 148/2011, all'art.1 comma 21 dispone che l'effettiva riscossione della pensione avvenga dopo 12 mesi, in applicazione della legge 122/2010, art. 12 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 lettere a) e b). Tale finestra mobile non si applica a chi ha maturato i requisiti entro il 31-12-2011. Il differimento di un anno della 'riscossione' si applica anche alle lavoratrici che vogliono accedere alla pensione secondo il regime sperimentale in vigore fino al 31 dicembre 2015 (sistema di calcolo totalmente contributivo, ma con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 243/2004).

Modalità di pensionamento con gli scaloni o quote: in base alle norme in vigore a tutt'oggi, dal **1° gennaio 2011 e per tutto il 2012** sussiste la **quota 96 maturata con 60 anni di età e 35 di contributi, oppure 61 anni di età e 35 di contributi.**

Dal 1° gennaio 2013 e per tutto il 2014, la quota prevista sarà 97+3 mesi (3 mesi legati alla speranza di vita), maturata con 61 anni+3 mesi di età e 36 di contributi, oppure 62 anni+3 mesi di età e 35 di contributi.

Sono escluse da queste norme le lavoratrici che sono nate entro il 31 dicembre 1949 e che hanno maturato il requisito minimo di 20 anni. Un'altra riserva viene fatta per le lavoratrici che entro il

2015 abbiano conseguito il diritto al pensionamento con il raggiungimento di 57 anni di età e 35 di contributi, optando però per la liquidazione con le regole del sistema contributivo.

Diritto alla pensione con 40 anni di anzianità contributiva: dal 1° gennaio 2012 per coloro che maturano la pensione con il solo requisito dei 40 anni di servizio, il DL 98/2011, convertito in legge n.111/2011, prevede la riscossione della pensione dopo 13 mesi dalla maturazione del diritto, nel 2013 la riscossione è prevista dopo 14 mesi, dal 2015 sarà di 15 mesi.

Passaggio dal TFS al TFR: con la legge n. 122/2010 tutti i lavoratori della scuola sono passati in regime di Trattamento di Fine Rapporto con nuovi sistemi di calcolo per quella che comunemente viene detta buonuscita, a partire dal 2011. All'atto del pensionamento, verrà erogata la liquidazione pari alla somma di 2 quote, di cui una **quota** calcolata sull'anzianità maturata al 31-12-2010, secondo le modalità di calcolo previste per il TFS (80% della retribuzione utile, cioè l'ultimo stipendio lordo percepito alla data di collocamento a riposo + la 13° mensilità, moltiplicato per il numero di anni lavorati, con un trattenuta mensile a carico del lavoratore del 2,5%), e una **quota** calcolata sull'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2011 secondo le stesse modalità previste per il calcolo del TFR ma sulle stesse voci retributive del TFS, vale a dire il 6,91% dell'80% della retribuzione contributiva utile per TFS per ciascun anno di servizio, rivalutata annualmente in misura pari al 1,5% fisso + il 75% dell'indice ISTAT.

Posticipo e pagamento rateizzato della buonuscita: la legge n. 148/2011 ha modificato i termini temporali del pagamento della buonuscita da parte dell'Inpdap.

A seconda delle cause di cessazione dal servizio, variano i termini di pagamento: per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni) il ritardo sarà di 6 mesi, per tutti gli altri casi il posticipo sarà di 24 mesi.

Sono escluse le pensioni concesse per inabilità e decesso del dipendente.

A questo si aggiunge il disposto della legge n.122/2010 che all'art. 12 prevede il pagamento del TFS+TFR in due o tre rate annuali nel caso in cui l'importo complessivo lordo sia relativamente superiore a 90.000 euro lordi, oppure a 150.000 lordi.

Adeguamento delle pensioni agli indici ISTAT: per il biennio 2012/2013 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, cioè la perequazione automatica all'inflazione, viene penalizzata dalla riduzione dei coefficienti previsti.

Dal 2014 però, la rivalutazione dovrebbe tornare a rispettare i vecchi coefficienti.

Mancati aumenti contrattuali: ulteriori danni sul conteggio dell'ammontare delle pensioni sono provocati dal blocco dei contratti previsto fino al 2014 e dall'attuale blocco degli scatti stipendiali.

Fonti normative

- legge n. 122/2010
- legge n. 111/2011
- legge n.148/
- Circolare INPDAP n.16 del 9/11/2011

Il nostro Commento

In premessa la situazione dal punto di vista pensionistico non può certo dirsi definitiva, ma potrà essere suscettibile di ulteriori modifiche legate alle possibili future manovre, tuttavia:

- Un dato è certo: la disposizione delle finestre mobili "*ad personam*" crea forti **sperequazioni** tra i docenti della scuola nella riscossione della pensione in quanto la dilazione dei tempi, **solo in questo comparto del P.I.**, andrà da un minimo di 8 mesi fino ad un massimo di 20 mesi. Speriamo che qualcuno dei sindacati della Scuola si svegli.

- **Largo ai giovani? Nella scuola non sarà così**, almeno per il prossimo anno quando con questi provvedimenti non potrà andare in pensione praticamente nessuno.

- **Non rispetto dei diritti sanciti dal dettato costituzionale** che prevede l'erogazione di un compenso alla fine del rapporto di lavoro (art.38 Cost. e art.2114 c.C.). La dilazione operativa **dal 2012, fino a due anni di tutta la cifra della buonuscita, e oltre se si superano i 90.000 €, priva il lavoratore di un diritto regolamentato.**

- **Il mancato rinnovo contrattuale per 4 anni**, più il blocco degli scatti di anzianità, aggraveranno ancora di più la situazione per i futuri pensionati.

- **La pensione di vecchiaia a 67 anni, nel 2026.** Per la Scuola ci sono da dire tre cose:

1. **Riguardo alla professione docente saranno necessariamente da prevedere soluzioni che dirottino il docente dal lavoro in classe verso altre funzioni necessarie e presenti nella scuola. E' impensabile che un docente, a questa età, sia idoneo a sostenere lezioni frontali in classi di 30 alunni e a soddisfarne i relativi bisogni educativi, pretendendo pure un servizio di qualità.**

2. **Sembra, inoltre, che il legislatore ignori del tutto i rischi professionali della categoria docente, legati a patologie psichiatriche e oncologiche, documentate da numerosi studi internazionali. Si tratta di una scelta – come confermano gli esperti – che sembra ignorare l'esistenza del decreto legge 81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

3. **A tutto questo va aggiunto che rispetto all'Europa, il contributo previdenziale che versa il lavoratore italiano è del 33% contro una media europea del 21% (in Germania è del 19%).**

- **Infine, estremamente grave è l'aver penalizzato anche il "compiuto quarantennio", considerato da sempre il traguardo in termini di usura del lavoratore, oltre che il massimo pensionabile.**

Roma 11-11-2011